

Riscossione – Nuova dilazione delle cartelle di pagamento per i contribuenti “decaduti”

25 Luglio 2014

Scade il 31 luglio 2014, il termine per presentare la domanda di “riammissione” alla rateazione delle somme iscritte a ruolo, per tutti i contribuenti che, alla data del 22 giugno 2013, sono decaduti da tale beneficio.

“Domanda” semplificata, senza documentazione allegata comprovante la situazione di difficoltà economica, anche per le somme superiori a 50.000 euro.

Questo il contenuto dell’art. **11-bis del DL 66/2014** (cd. decreto “*Spending review*”) convertito, con modificazioni, nella legge 89/2014, che ridisegna la nuova dilazione delle somme iscritte a ruolo per i contribuenti che, al 22 giugno 2013, erano decaduti da una rateizzazione già concessa.

Come noto, infatti, l’art. 19 del D.P.R. 602/1973, prima delle modifiche apportate dal DL 69/2013, convertito con modificazioni nella legge 98/2013 (cd. “*Decreto Fare*”)[1] ed entrate in vigore il 22 giugno 2013, prevedeva, per i soggetti in situazione di grave disagio economico, la possibilità di rateizzare il pagamento delle cartelle di pagamento e delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili.

Sempre nella precedente formulazione, veniva previsto che il debitore sarebbe decaduto dalla rateazione in caso di omesso versamento di 2 rate del piano concesso da Equitalia.

A tal riguardo, l’art. 11-bis del DL 66/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 89/2014, ha previsto la **possibilità, per i contribuenti** che sono **decaduti** da precedenti rateizzazioni (per non aver pagato 2 rate), **di essere riammessi** a tale beneficio, a condizione che:

ola **decadenza** dalla precedente dilazione sia avvenuta **entro il 22 giugno 2013**;

ola **richiesta di riammissione** venga presentata ad Equitalia **entro il 31 luglio 2014**.

Una volta ammessi al nuovo piano di ammortamento del debito tributario, per i contribuenti viene, altresì, previsto che:

- la **nuova dilazione** può essere accordata per un **massimo di 72 rate mensili** (escludendo la possibilità di richiedere la cd. “dilazione straordinaria” fino a 120 rate mensili);

- il **piano** concesso **non** è ulteriormente **prorogabile**, nemmeno nell’ipotesi di peggioramento dello stato di difficoltà economica;

- la **decadenza** è prevista in caso di **mancato pagamento** di sole **due rate**, anche non consecutive (anziché 8 rate come previsto a regime dalla nuova formulazione dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973).

Con riferimento alle modalità operative, viene chiarito che la richiesta di riammissione[2] si può presentare mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o a mano presso gli sportelli dell’Agente della riscossione competente per territorio.

Inoltre, Equitalia, in risposta ad una serie di quesiti posti dalla stampa specializzata, ha ulteriormente chiarito che:

- non occorre presentare una nuova documentazione** per il “ricalcolo” delle rate (es. ISEE o indici di bilancio), poiché la rateizzazione verrà concessa in un numero di rate pari a quelle del precedente piano;

- l’importo minimo di ogni rata è di regola pari a 100 euro, ma si può chiedere una dilazione a rate variabili e crescenti;

- i nuovi debiti tributari del contribuente (ossia le iscrizioni a ruolo successive al 22 giugno 2013 e non rientranti nel precedente piano di dilazione) seguono la disciplina a regime delineata dall’art. 19 del D.P.R. 602/1973[3];

- con la riammissione alla dilazione, **Equitalia non può porre in essere procedure esecutive** (iscrizione di ipoteca su immobili, fermo amministrativo su autoveicoli e pignoramento di beni mobili), **finché il**

contribuente è in regola con i pagamenti. Dunque, il soggetto che ha ottenuto la nuova dilazione non è più considerato inadempiente e può richiedere il DURC e il certificato di regolarità fiscale per partecipare alle gare.

[1] Sul punto, si ricorda che l'art.52 del DL 69/2013 e il relativo D.M. 6 novembre 2013 (Cfr. ANCE “Rateizzazione debiti tributari – In Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo” – ID n. 13703 del 13 novembre 2013) ha modificato la disciplina della riscossione dei debiti fiscali, intervenendo a favore delle imprese in situazione di grave disagio economico, prevedendo:

-la possibilità di ampliare sino a 120 rate mensili il periodo di ammortamento (cd. “rateizzazione straordinaria”, ossia 10 anni in luogo dei sei previsti dalla normativa previgente);

-l'incremento del numero di rate non pagate che determinano la decadenza dell'accordo di rateizzazione, che, da 2 rate consecutive, passano a 8 rate anche non consecutive.

[2] I moduli sono disponibili sul sito internet di Equitalia e presso tutti gli uffici.

[3] Sul punto, si ricorda che la nuova formulazione dell'art. 19 del D.P.R. 602/1973 prevede la possibilità, per i soggetti in stato di difficoltà economica, di rateizzare le somme iscritte a ruolo, facendo ricorso alla:

·dilazione ordinaria, pagamento del debito fino ad un massimo di 72 rate mensili;

·dilazione “straordinaria” (legata alla grave crisi economica di questo periodo), che può prevedere il pagamento del debito fino a 120 rate mensili.

In entrambi i casi, si decade dalla rateizzazione con l'omesso versamento di 8 rate, anche non consecutive.